



REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

Approvato dall'Assemblea straordinaria 19 giugno 2014

Modificato dal Consiglio Generale del 17 dicembre 2015

Modificato dall'Assemblea del 13 dicembre 2018

Aggiornato con il Referendum del 26 giugno 2020

Modificato dall'Assemblea del 30 maggio 2023

Modificato dall'Assemblea del 21 maggio 2026

CAPITOLO I - DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

1. Adesione a Confindustria: avvio, perfezionamento e conclusione

- Presentazione di una domanda a Confindustria, senza particolari formalità, sottoscritta dal legale rappresentante e accompagnata dai necessari dati anagrafico-funzionali per valutare l'organizzazione associativa nonché i contenuti e le modalità delle attività di rappresentanza e di servizio.
- Analisi preventiva, di contenuto tecnico, da parte dell'Area organizzativa per accertare la coerenza dell'associazione richiedente con il perimetro del sistema associativo di cui all'articolo 3 dello statuto, nonché con le altre disposizioni di cui al titolo II.
- Richiesta di parere, con interpello di tutti gli Associati effettivi da parte dell'Area organizzativa, con allegata la motivazione della verifica positiva circa gli elementi organizzativi di cui ai due precedenti alinea.
- Intervento del Comitato di indirizzo etico e dei valori associativi:
 - in caso di valutazioni negative espresse dal sistema associativo, con successiva proposta al Consiglio Generale (di seguito abbreviato CG) di accoglimento o di rigetto della domanda;
 - in caso di domande dal cui accoglimento derivi un allargamento del perimetro associativo, con parere obbligatorio e vincolante per il CG.
- Delibera di accoglimento del CG, su proposta del Vice Presidente con delega all'organizzazione, adottata solo per le domande incidenti sul perimetro associativo con la maggioranza qualificata di cui all'articolo 3 dello statuto.
- Impugnazione della delibera di accoglimento davanti ai Probiviri, con effetto non sospensivo, ammessa – nel termine perentorio di 10 giorni decorrente dalla comunicazione al sistema associativo – solo per gli Associati effettivi che si siano in precedenza espressi negativamente.
- Per gli Associati aggregati percorso semplificato: istruttoria tecnica, interpello informativo del sistema, delibera del CG.
- Il riconoscimento di Rappresentanza internazionale di cui all'articolo 5 comma 16 dello statuto viene deliberato dal CG previo parere favorevole del Consiglio di indirizzo etico e dei valori associativi.

2. Durata e contenuti

- Dalla data della delibera di accoglimento della domanda fino al 31 dicembre del secondo anno successivo, con rinnovo tacito di biennio in biennio.
- Diritti:
 - partecipazione alla vita associativa ed intervento nell'Assemblea (di seguito abbreviata A), elettorato attivo e passivo, purché in regola con tutti gli obblighi di sistema

- rappresentanza, tutela, assistenza, consulenza e informativa nell'ambito della *vision* e della *mission* confederale e con i contenuti operativi di cui, rispettivamente, agli articoli 1 e 2 dello statuto
- attestazione dell'appartenenza al sistema associativo
- per le Rappresentanze internazionali e gli Associati aggregati: nessun diritto di elettorato attivo e passivo, partecipazione ed intervento solo in A, nessuna rappresentanza, tutela e assistenza dirette.
- Doveri:
 - rispetto della normativa confederale, delle delibere degli organi confederali e dei meccanismi organizzativi informativo-documentali richiesti per l'appartenenza al sistema
 - versamento contributi associativi nelle modalità e nei tempi previsti dalla delibera contributiva annuale
 - non adesione ad organizzazioni concorrenti
 - sottoposizione preventiva a Confindustria delle modifiche statutarie per ottenere il necessario parere di conformità
 - per le Rappresentanze internazionali: azioni specifiche di promozione, collaborazione ed informazione, sotto il coordinamento di Confindustria e destinate agli Associati effettivi.
- Utilizzo dei marchi confederali e degli altri segni distintivi del sistema confederale, inderogabilmente secondo le modalità di seguito indicate e sulla base di quanto previsto nel Brand book:
 - Concessi in licenza gratuita da Confindustria ai propri Associati effettivi e alle altre componenti del sistema associativo (così come definite all'articolo 5 dello statuto di Confindustria) per esplicitare l'appartenenza a Confindustria nel rispetto delle sue politiche di *brand*
 - per Associati effettivi, Rappresentanze regionali, di settore e internazionali, uso del marchio costituito dalla raffigurazione stilizzata dell'Aquila confederale con possibilità di inserire il marchio Confindustria nella propria denominazione; per Associati aggregati, uso del marchio costituito dalla raffigurazione stilizzata dell'Aquila confederale, accompagnato dalla dicitura "Associato aggregato di Confindustria"
 - i marchi confederali non possono essere depositati e/o registrati, in forma identica o anche modificata, come marchi o altri segni distintivi, da soli o accompagnati da altri elementi, da parte degli Associati effettivi e aggregati, né dalle altre componenti del sistema associativo e/o eventuali società con le quali questi abbiano un rapporto di collaborazione, salvo che non sia espressamente previsto dallo statuto o dal regolamento di attuazione dello statuto o regolamento unico del sistema, o salvo diversa esplicita preventiva autorizzazione scritta di Confindustria
 - il diritto di utilizzo dei marchi confederali e degli altri segni distintivi del sistema confederale è strettamente connesso alla sussistenza del rapporto associativo, nelle modalità previste dalla normativa di sistema. Non sono in alcun modo ammesse forme di concessione a soggetti esterni.

- Sanzioni:
 - deliberate dal CG in relazione alla gravità dell'inadempimento
 - ricorribili, con effetto non sospensivo, ai Probiviri entro i dieci giorni successivi alla comunicazione della relativa delibera
 - determinate tra le seguenti tipologie:
 - censura
 - sospensione del rapporto associativo da 3 a 12 mesi, con persistenza degli obblighi contributivi, per comportamenti organizzativi non coerenti con quanto previsto dalle disposizioni di cui al titolo II dello statuto. In particolare, costituisce comportamento non coerente il mancato pagamento dei contributi associativi per due anni consecutivi
 - decadenza dagli organi confederali per gravi motivi tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta, deliberata dal Collegio dei Probiviri delegato alle funzioni di vigilanza generale sul sistema associativo
 - espulsione per gravi e ripetute violazioni degli obblighi di sistema, con la maggioranza qualificata dei 4/5 dei presenti, corrispondenti ad almeno la metà dei componenti. In particolare, costituisce grave e ripetuta violazione degli obblighi di sistema il mancato pagamento dei contributi associativi per tre anni consecutivi.

3. Cessazione

- Per dimissioni, da rassegnare con lettera raccomandata entro il 30 giugno di ogni anno solare con effetto alla fine del biennio: obbligo contributivo fino al 31 dicembre dell'anno successivo.
- Per recesso unilaterale:
 - degli Associati in caso di loro voto contrario su modifiche statutarie di Confindustria
 - di Confindustria in presenza di cause oggettivamente ostative per il mantenimento del rapporto associativo.

In entrambi i casi: obbligo contributivo fino al 31 dicembre dell'anno in corso.

- Per scioglimento dell'Associato effettivo: obbligo contributivo fino alla data della delibera.
- Per espulsione: obbligo contributivo fino al dicembre dell'anno in corso.

CAPITOLO II – ASSEMBLEA, CONSIGLIO GENERALE, CONSIGLIO DI PRESIDENZA

1. Convocazione delle riunioni: modalità, tempi e contenuti

- Comunicazione del Presidente, senza formalità particolari, inviata per posta elettronica.

- **Preavviso:**
 - A: 20 giorni, ridotti a 10 in caso di urgenza; riduzione non ammessa per adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento
 - CG e Consiglio di Presidenza (di seguito abbreviato in CP): 5 giorni, ridotti a 3 in caso di urgenza.
- Indicazione di data, ora, luogo, argomenti da trattare e trasmissione, anche differita, della relativa documentazione.
- **Richiesta di convocazione straordinaria al Presidente:**
 - A: su richiesta del CG o almeno un 1/5 dei totale dei voti esercitabili
 - CG: su richiesta del CP o almeno 1/4 dei componenti del CG
 - CP: su richiesta di 1/3 dei suoi componenti.
- **Autoconvocazione:** dopo 15 giorni di inerzia del Presidente; medesime frazioni di cui al precedente alinea; sottoscrizione autografa di ciascun delegato in A e di ciascun componente di CG e CP.
- **Integrazioni all'ordine del giorno possibili solo per CG e CP, disposte dal Presidente entro le 24 ore precedenti la riunione.**
- **Richiesta di integrazione dell'ordine del giorno in apertura dei lavori: ammessa se appoggiata da almeno:**
 - la metà dei voti presenti esercitabili in A
 - la metà dei componenti presenti del CG e del CP.
- **Predisposizione di un calendario annuale delle riunioni per CG e CP.**

2. Costituzione e svolgimento delle riunioni

- **Quorum costitutivi:**
 - A: metà più uno del totale dei voti esercitabili; trascorsa un'ora, almeno 1/3 del totale dei voti esercitabili con esclusione degli adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento
 - CG: almeno 2/5 dei componenti
 - CP: almeno la metà dei componenti
 - frazioni decimali arrotondate per eccesso se pari o superiori alla metà, per difetto se inferiori
 - si computano nel quorum richiesto per CG e CP i componenti collegati in video e audio conferenza.
- **Presidenza:** Presidente confederale; in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente più anziano di età.
- **Segreteria:**
 - CG e CP: segretario nominato ad inizio mandato all'interno della struttura confederale

- per A: stesso segretario del CG o un notaio solo in caso di modifiche statutarie.
- **Adempimenti preliminari:** verifica del quorum costitutivo, comunicazione variazioni nella composizione del CG, approvazione nel CG del verbale della seduta precedente, nomina di due scrutatori in caso di votazioni a scrutinio segreto, relazione introduttiva del Presidente.
- **Deleghe:** massimo una in A, presenza non delegabile nel CG e nel CP.
- **Invitati in CG e CP:** nessun invito permanente, possibili inviti *una tantum* per contributi specifici sui temi all'ordine del giorno.
- **Interventi nel dibattito:** in base all'ordine di prenotazione alla segreteria; durata massima: 5 minuti in A e 3 minuti nel CG.
- **Possibilità di inversione dei punti all'ordine del giorno:** proposta dal Presidente e approvata a maggioranza dei voti presenti in A o dei componenti presenti in CG e CP.

3. Deliberazioni e verbalizzazioni

- **Quorum deliberativi:**
 - in A: maggioranza semplice con il voto favorevole della metà più uno dei voti presenti esercitabili, senza tenere conto di astenuti e schede bianche; maggioranza qualificata per modifiche statutarie e scioglimento secondo quanto previsto dall'articolo 21 dello statuto. In previsione dello svolgimento dell'Assemblea, nella logica di assicurare l'espressione del voto, Confindustria segnala agli Associati eventuali situazioni di irregolarità contributiva
 - in CG e CP: maggioranza semplice con il voto favorevole della metà più uno dei componenti presenti; in CP si tiene conto di astenuti e schede bianche; maggioranza qualificata in CG nei casi previsti dallo statuto
 - schede nulle: sono sempre computate per raggiungere la maggioranza richiesta
 - calcolo: in caso di numero dispari dei voti in A o dei componenti presenti del CG e del CP il totale si divide per due e si arrotonda all'unità superiore; in caso di numero pari si divide per due e si aggiunge un'unità.
- **Votazioni:**
 - diritto di voto in A solo per gli Associati effettivi in regola con il versamento dei contributi riferiti all'anno precedente, nei confronti di Confindustria e per le Associazioni di territorio anche delle rispettive Rappresentanze regionali di appartenenza
 - diritto ad un solo voto nel CG in caso di partecipazione a più titoli
 - i componenti di CG e CP presenti in video e audio conferenza partecipano solo a votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto
 - scrutinio segreto inderogabile per le votazioni concernenti persone; può essere richiesto per altre deliberazioni da almeno 1/5 dei voti presenti in A o dei componenti di CG e CP

- astensioni dalla votazione a scrutinio segreto: non ritiro della scheda o non immissione nell'urna del delegato in A o del componente in CG e CP
- schede bianche equiparate alle astensioni di cui al precedente alinea
- possibile, su autorizzazione del Presidente, esprimere il voto segreto prima dell'apertura della votazione per chi deve lasciare la riunione
- ripetizione della votazione a scrutinio segreto per almeno altre due volte in caso di parità; valore di rigetto in caso di parità alla quarta votazione
- ballottaggio in caso di parità di preferenze per accedere all'unico o ultimo seggio disponibile da ripetersi fino ad un massimo di due volte, previa verifica del quorum; in assenza di quorum, rinvio della votazione con convocazione d'urgenza; seggio vacante in caso di persistenza della parità anche a seguito dell'espletamento della procedura di ballottaggio
- nomi degli eletti comunicati dal Presidente in ordine alfabetico
- in A frazionamento dei voti esercitabili in più schede a garanzia della segretezza
- per lo scrutinio palese: modalità per alzata di mano, con calcolo dei voti nella sequenza di favorevoli, contrari ed astenuti; valore doppio del voto del Presidente in caso di parità; possibilità di ripetizione della votazione in caso di mancata corrispondenza tra numero dei presenti, dei votanti e degli astenuti
- in A per modifiche statutarie e scioglimento: modalità per appello nominale con chiamata in ordine alfabetico ed espressione del voto a voce oppure voto palese su supporto cartaceo, senza frazionamento dei voti esercitabili.

• **Verbalizzazioni:**

- per A: verbale puntuale e completo, redatto dal segretario, sottoscritto dal Presidente e inviato per posta elettronica a tutti i Presidenti degli Associati effettivi, anche assenti; possibilità di richiedere rettifiche entro 10 giorni dall'inoltro; approvazione per silenzio-assenso; deposito in archivio di Confindustria; possibilità di richiedere estratti
- per CG: verbale dettagliato, redatto dal segretario ed inviato per posta elettronica a tutti i componenti, anche assenti; possibilità di richiedere rettifiche entro 7 giorni dall'inoltro; approvazione per alzata di mano nella seduta successiva; consultazione sempre ammessa per i componenti in carica nel mandato cui si riferisce la richiesta di accesso; possibilità di richiedere estratti; raccolta in volume unico e con indice analitico al termine di ogni mandato, inviata a tutti i componenti e depositata in archivio di Confindustria
- per CP: resoconto sintetico, redatto dal segretario ed inviato per posta elettronica a tutti i componenti, anche assenti; possibilità di richiedere rettifiche entro 3 giorni dall'inoltro; approvazione per silenzio-assenso; raccolta in volume unico e con indice analitico al termine di ogni mandato, depositata in archivio di Confindustria
- elementi necessari:
 - per le votazioni palesi: numero totale di votanti, astenuti, voti favorevoli e voti contrari

- per le votazioni a scrutinio segreto: numero totale di presenti, voti espressi (distinti in schede nulle e schede valide), astenuti (distinti in schede bianche e numero di coloro che non hanno partecipato alla votazione), voti favorevoli, voti contrari, preferenze riportate.
- Laddove necessario si applicano le disposizioni relative al CP per il funzionamento del Consiglio delle Rappresentanze regionali e per le politiche di coesione territoriale.

CAPITOLO III – DELLE CARICHE ASSOCIATIVE

1. Requisiti di accesso

- **Rappresentanza di impresa con posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante:** titolare o legale rappresentante, Presidente, Vice Presidente, Amministratore Delegato, Amministratore unico, socio con quota di maggioranza, procuratore, Direttore Generale, Consigliere delegato e dirigente formalmente delegato alla rappresentanza dell'impresa.

Il possesso del requisito della rappresentanza di impresa con posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante è verificato sulla base delle risultanze del Registro imprese di Confindustria e della visura camerale.

- **Completo inquadramento:** iscrizione a tutte le componenti del sistema associativo competenti all'adesione dell'impresa rappresentata. Tale requisito deve sussistere al momento della candidatura e certificato dal parere del Collegio speciale dei Probiviri. Eventuali perdite sopravvenute del predetto requisito richiedono una soluzione entro i successivi dieci giorni dalla formale contestazione della situazione. Requisito non richiesto per Probiviri e Revisori.

Nel caso in cui ricopra l'incarico di Presidente, Vice Presidente, Amministratore Delegato, socio con quota di maggioranza, Direttore Generale, Consigliere delegato in una azienda capogruppo, il candidato è tenuto a realizzare il completo inquadramento con le società del Gruppo nelle quali è espressa una partecipazione al capitale sociale pari ad almeno il 51%.

Il completo inquadramento viene definito con l'iscrizione delle unità locali che constano di almeno un dipendente. Sono esclusi dal computo:

- Uffici commerciali, negozi e showroom
- Uffici connessi ad attività stagionali

- **Assenza di cause ostative:**
 - situazioni giudiziarie, personali e professionali, rilevanti ai fini del rispetto dei contenuti del Codice etico e dei valori associativi
 - incompatibilità tra cariche associative e cariche o incarichi di contenuto politico, nei casi previsti dalla delibera 12 marzo 2003, parte integrante del presente regolamento
 - ⇨ copertura di un incarico associativo nell'ambito di organizzazioni concorrenti.

- **Accertamento:** parere obbligatorio e vincolante sul profilo personale e professionale dei candidati rilasciato dal Collegio dei Probiviri delegato alle funzioni di vigilanza generale sul sistema associativo, d'intesa, solo per l'elezione del Presidente, con il Consiglio di indirizzo etico e dei valori associativi.
- **Presidenza confederale:** ai fini della candidabilità alla carica di Presidente di Confindustria, è condizione necessaria che il candidato soddisfi almeno uno dei seguenti requisiti ulteriori:
 - Copertura dell'incarico di Presidente per almeno un mandato completo all'interno di uno degli Associati effettivi di Confindustria, di cui all'articolo 4, comma 3, dello statuto confederale
 - Copertura dell'incarico di componente del Consiglio Generale di Confindustria, a qualsiasi titolo, per almeno un mandato

2. Decadenza

- **Perdita definitiva di uno o più dei requisiti di accesso** di cui al precedente punto 1: in caso di mancate dimissioni, dichiarazione di decadenza pronunciata dal Collegio speciale dei Probiviri delegato alle funzioni di vigilanza generale sul sistema associativo.
- **Per gravi motivi tali da rendere incompatibile la permanenza** nella carica ricoperta: deliberata dal Collegio di cui al precedente alinea in situazioni di contrasto con i principi organizzativi di riferimento generale e di violazione dei valori organizzativi.
- **Per oggettivo impedimento**, di qualsiasi natura, a svolgere le funzioni protratto per sei mesi consecutivi
- **Per assenze:** effetto automatico, comunicato dal segretario del CG a tutti i componenti di cui all'articolo 9 dello statuto, ad eccezione dei Past President, per mancata partecipazione a cinque riunioni consecutive con possibilità per l'istanza di provenienza di sostituire il rappresentante; per i Probiviri: decadenza comunicata dal segretario per mancata partecipazione a tre riunioni plenarie consecutive ovvero per mancata accettazione per più di tre volte consecutive della nomina in collegio arbitrale.

3. Meccanismi organizzativi qualificanti

- Gratuità generalizzata.
- Non rieleggibilità per almeno un mandato dei componenti dichiarati decaduti.
- Autosospensione come comportamento associativo virtuoso in situazioni di rischio per la tenuta dell'impianto etico-valoriale del sistema.
- Subentro del primo dei non eletti in caso di dimissioni o altre cause di cessazione.
- Le cariche ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato si intendono rivestite per l'intera durata del mandato stesso.

CAPITOLO IV – DELLE ELEZIONI

1. Rinnovo della Presidenza confederale

- Le autocandidature devono essere accompagnate da una nota di sintesi delle linee programmatiche e da un curriculum vitae dal quale emerga il profilo personale, imprenditoriale, professionale e associativo.
- Le linee programmatiche devono evidenziare, anche non in dettaglio, priorità e temi da perseguire e sviluppare nel corso del mandato nonché gli obiettivi strategici da realizzare.
- La Commissione di designazione definisce modalità e strumenti organizzativi per l'adeguata conoscenza delle linee programmatiche da parte del sistema associativo.
- A partire dalla data del suo insediamento, spetta alla Commissione di designazione assicurare il rispetto del Codice etico e dei valori associativi in ordine all'eventuale coinvolgimento di sedi improprie per il confronto tra i candidati.
- Comportamenti in contrasto con quanto previsto dal precedente alinea potranno determinare, su richiesta della Commissione di designazione, l'intervento del Collegio speciale dei Probiviri confederali e l'irrogazione di sanzioni, fino alla esclusione dalla competizione elettorale.
- Il programma dei candidati, che la Commissione di designazione deciderà di sottoporre al voto del Consiglio Generale, potrà essere integrato rispetto alle linee programmatiche presentate al momento dell'autocandidatura, garantendo sostanziale coerenza con la iniziale impostazione.

2. Formazione delle liste

- **Per l'elezione dei 20 rappresentanti generali in CG:**
 - entro il 15 febbraio dell'anno di ricostituzione del CG, delibera in A di ripartizione dei 20 seggi da ricoprire tra i due collegi elettorali per le categorie di cui all'articolo 9 dello statuto: collegio medie imprese e collegio grandi imprese, imprese a rete aderenti al sistema con convenzione a livello nazionale, imprese multinazionali estere
 - entro la fine del mese di febbraio dell'anno di ricostituzione del CG, lettera del Presidente confederale a tutti i Presidenti degli Associati effettivi, inviata per posta elettronica, con invito a far pervenire, entro i successivi trenta giorni all'inoltro, le proprie proposte di candidatura per uno o entrambi i collegi di cui al precedente alinea
 - possibilità di presentazione congiunta di proposte di candidatura da parte di più Presidenti di Associati effettivi
 - trasmissione delle proposte di candidati al Consiglio di indirizzo etico e dei valori associativi per verifica della coerenza con gli obiettivi di rappresentanza delle imprese espressioni della base associativa non riconducibili ad una specifica sede associativa formalizzata
 - parere obbligatorio e vincolante sull'eleggibilità rilasciato dal Collegio dei Probiviri delegato alle funzioni di vigilanza generale sul sistema associativo

- definizione delle due liste da parte del Consiglio di indirizzo etico e dei valori associativi, con un numero di candidati superiore rispetto agli eligendi. Laddove il numero di candidature risulti essere pari o inferiore rispetto agli eligendi, si procede con voto "a pacchetto" sull'intera lista
- garanzia del riconoscimento di almeno un seggio a ciascuna delle categorie di cui all'articolo 9 dello statuto. Tale principio non trova applicazione in caso di assenza di candidature per la categoria interessata
- comunicazione della composizione delle liste ai Presidenti degli Associati effettivi, in tempo utile per il voto in A, con anticipo di almeno 20 giorni.
- **Per l'elezione dei Probiviri e dei Revisori contabili**
 - Entro il 31 marzo dell'anno di rinnovo lettera del Presidente confederale a tutti i Presidenti degli Associati effettivi, inviata per posta elettronica, con invito a far pervenire, entro i successivi trenta giorni dall'inoltro, le proprie proposte di candidati, non più di due per ogni organo di controllo; le proposte possono riguardare uno o ambedue gli organi
 - possibilità di presentazione congiunta di proposte di candidatura da parte di più Presidenti di Associati effettivi
 - parere obbligatorio e vincolante sull'eleggibilità rilasciato dal Consiglio di indirizzo etico e dei valori associativi
 - definizione delle due liste, con un numero di candidati superiore di almeno due unità rispetto agli eligendi e comunicazione della composizione delle liste ai Presidenti degli Associati effettivi, in tempo utile per il voto in A, con anticipo di almeno 20 giorni.

3. Espressione di voto in Assemblea

- Voto a "pacchetto" sulle proposte del CG relative al Presidente, ai Vice Presidenti e al programma di attività.
- Indicazione sulla rispettiva scheda elettorale di un tetto massimo di preferenze, pari ai 2/3 dei seggi da ricoprire, per ciascuna delle due liste per la ricostituzione del CG.
- Predisposizione di schede di colore diverso per ogni lista di candidati.
- Nullità delle schede riportanti un numero di preferenze superiore a quelle ammesse.
- Per l'elezione dei Probiviri tetto massimo di 10 preferenze.
- Per l'elezione dei Revisori tetto massimo di 2 preferenze.

4. Referendum per modifiche statutarie

- Indetto dal Presidente, su proposta del CG.
- Indicazione del giorno, ora e luogo dello scrutinio e nomina di due scrutatori.
- Almeno 20 giorni tra la data di indizione e lo scrutinio.

- Relazione illustrativa sulle modifiche statutarie sottoposte a referendum e quesiti referendari formulati in modo chiaro e semplice per consentire l'espressione di voto attraverso risposte affermative o negative.
- Ciascuna Associazione dispone dello stesso numero di voti attribuiti in A.

CAPITOLO V – DEI PROBIVIRI E DEI REVISORI CONTABILI

1. Ricorsi e costituzione dei collegi arbitrali

- Presentazione del ricorso alla segreteria dei Probiviri confederali non oltre 90 giorni dai fatti ritenuti pregiudizievoli; sintesi dei motivi e delle richieste di intervento.
- In caso di appello di decisione di primo grado, termine perentorio di 20 giorni dalla data di comunicazione della decisione.
- Indicazione del Proboviro di fiducia e del suo sostituto tra i Probiviri eletti in A che non appartengono al Collegio delegato alle funzioni interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sul sistema associativo (di seguito indicato come Collegio speciale) e che non siano stati nominati nel Consiglio di indirizzo etico e valoriale.
- Versamento obbligatorio, mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato a progetti speciali, di un deposito cauzionale tra il 20% e il 50% dell'importo del contributo confederale minimo, secondo la misura deliberata all'inizio di ogni anno dal Collegio speciale. La copia della ricevuta di avvenuto bonifico deve essere depositata unitamente al ricorso.
- Notifica del ricorso da parte della segreteria alla controparte e richiesta di nomina del Proboviro di fiducia e del suo sostituto entro i 10 giorni successivi; rifiuto o immotivato ritardo costituiscono grave inadempienza agli obblighi associativi e comportano automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.
- Possibilità di rifiutare l'incarico solo per gravi motivi personali o nei casi previsti dal Codice di procedura civile; possibilità di riconsiliazione nei casi e con le modalità previste dal Codice di procedura civile, con decisione del Collegio speciale.
- Istanza di riconsiliazione con fini prettamente dilatori e per motivi infondati costituisce grave inadempienza agli obblighi associativi e comporta automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.
- Individuazione del Presidente del collegio da parte dei due Probiviri nominati dalle parti; in caso di dissenso, nomina richiesta al Presidente del Tribunale di Roma che provvederà alla scelta tra i restanti Probiviri eletti dall'A.
- Non oltre i 10 giorni successivi, formale costituzione del Collegio arbitrale e apertura della fase istruttoria.

2. Istruttoria e decisione

- Discrezionalità di procedura e di mezzi istruttori; possibilità di disporre audizioni personali ed esibizione di documenti.
- Entro 60 giorni dalla data di costituzione, prorogabili per ulteriori 30 giorni, decisione del collegio, anche a maggioranza e con facoltà di non sottoscrivere il lodo per il Probiviro dissenziente.
- Trascorso il termine massimo per la decisione, caducazione degli atti compiuti per superamento del termine da attivare su istanza della parte interessata.
- Comunicazione del lodo alle parti interessate entro 10 giorni dalla data della deliberazione.
- In caso di errori materiali o di calcolo, possibilità di correzione del lodo su istanza di parte o d'ufficio dallo stesso Collegio.

3. Collegio speciale

- Composto, a rotazione, da 5 Probiviri.
- Interviene su impulso degli organi confederali o dei Presidenti e dei Probiviri degli Associati effettivi.
- Costituiscono gravi motivi e situazioni organizzative eccezionali per disporre il commissariamento: prolungata non convocazione degli organi, mancato reiterato rispetto dello scrutinio segreto per l'elezione del vertice associativo, mancato rispetto della delibera sulla incompatibilità tra cariche associative ed incarichi politici, verbalizzazioni inesatte o infedeli, violazione degli impegni contenuti nel Codice etico e dei valori associativi, mancata osservanza dell'obbligo di devoluzione in via esclusiva delle controversie associative ai Probiviri, grave dissesto economico-patrimoniale, prolungata non approvazione dei bilanci, perdite significative di imprese associate.
- Agisce d'ufficio ovvero in via sostitutiva e/o surrogatoria in presenza di gravi motivi o di inerzia degli organi del sistema.
- Interpreta la normativa del sistema associativo.
- Si coordina con il Consiglio di indirizzo etico e dei valori associativi per le competenze previste dallo statuto.
- Dichiara, previa audizione e contestazione degli addebiti, la decadenza dalle cariche per gravi motivi tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.
- Vigila a presidio dei principi organizzativi generali.
- Fornisce profili di orientamento ai Probiviri del sistema per la risoluzione delle controversie ad essi sottoposte.
- Possibile impugnazione, con obbligo di versamento di deposito cauzionale, delle decisioni non oltre 20 giorni dalla data di comunicazione, con ricorso davanti ai restanti Probiviri, riuniti in Collegio di riesame che decide a maggioranza nei 30 giorni successivi alla data di ricezione del ricorso.
- Effetto non sospensivo del ricorso, salvo valutazione di grave ed irreparabile pregiudizio.

4. Attribuzioni dei Revisori contabili e della Società di revisione

- Ai Revisori contabili compete la vigilanza sull'andamento della gestione economico-finanziaria, la redazione di una relazione annuale all'Assemblea sul bilancio consuntivo e la possibilità di richiedere la convocazione del Consiglio Generale per tematiche connesse ai propri compiti.
- Alla Società di revisione compete, in base ad incarico di natura volontaria conferito ai sensi dell'articolo 20 dello statuto, l'espressione del giudizio professionale sul bilancio consuntivo.

CAPITOLO VI – PRESENZA DI CONFIDUSTRIA ALL'ESTERO, STRUTTURA DI COORDINAMENTO INTERNAZIONALE E GRUPPI TECNICI

- È possibile costituire sedi istituzionali di Confindustria all'estero mediante delibera del CG, su proposta del CP.
- La struttura di coordinamento internazionale di Confindustria assiste le imprese nelle attività di sviluppo dirette a sfruttare le opportunità a livello internazionale.
- È istituita con delibera del CP all'inizio di ogni mandato, è presieduta dal Vice Presidente con delega per l'internazionalizzazione e ha un budget dedicato.
- I Gruppi Tecnici sono costituiti con delibera del CP, anche in corso di mandato, in raccordo con i contenuti delle deleghe assegnate ai Vice Presidenti e tenendo conto dell'emergere di temi prioritari.
- Responsabilità della composizione, del coordinamento e delle attività attribuita al Vice Presidente nel cui ambito di competenza ricade l'area di interesse del Gruppo Tecnico.
- Il segretario del CP informa il sistema associativo della delibera di costituzione ed acquisisce dal Vice Presidente i criteri di formazione del Gruppo per proporre, attraverso adeguate modalità di consultazione del sistema associativo, le eccellenze di conoscenza sui singoli temi ed assicurare l'adeguata rappresentanza dei diversi interessi.
- Nessuna formalità per il funzionamento, fatta eccezione per la necessaria verbalizzazione delle riunioni con indicazione dei presenti e degli assenti.
- Le segreterie dei singoli Gruppi Tecnici sono tenute a comunicare preventivamente ai componenti il rischio di decadenza per assenze di cui all'articolo 11, comma 18, dello statuto confederale.
- Per coadiuvare la struttura di coordinamento internazionale devono essere istituiti:
 - un Gruppo Tecnico per l'Internazionalizzazione, con competenza in tema di export e investimenti italiani all'estero
 - un Gruppo Tecnico per gli investimenti e gli investitori esteri, con competenza sugli strumenti per attrarre gli investimenti e supportare le aziende multinazionali operanti nel Paese.

- Entrambi i Gruppi, la cui nomenclatura può essere oggetto di modifica, fanno capo al Vice Presidente con delega per l'internazionalizzazione che può affidare ad altri imprenditori il coordinamento delle rispettive attività.

DELIBERA SU CARICHE ASSOCIATIVE ED INCARICHI POLITICI

La Giunta, nell'esercizio del suo compito di formulare direttive generali sui comportamenti organizzativi

- analizzati i risultati di attuazione della propria delibera del settembre 1995, in materia di incompatibilità tra cariche associative ed incarichi politici
- considerato che sono tuttora attuali le ragioni di politica associativa che motivarono l'assunzione della predetta delibera, con riferimento particolare alla Carta dei valori associativi nel frattempo approvata dall'Assemblea
- ritenuto quindi opportuno rafforzare ed estendere le previsioni contenute nella richiamata delibera
- tenuto anche conto delle profonde trasformazioni intervenute negli ultimi anni nell'assetto politico-amministrativo del Paese che hanno trasferito alle autonomie locali numerose attribuzioni di interesse diretto delle imprese
- assunto che è interesse del Sistema rafforzare l'autonomia da ogni possibile ingerenza della politica

delibera quanto segue

1. I componenti di tutti gli organi direttivi del Sistema – individuati da ogni singolo statuto – sono impegnati a dimettersi dalla carica associativa ricoperta al momento della
 - nomina a componente del Governo nazionale, regionale e locale
 - formalizzazione della propria candidatura per ogni tipo di consultazione elettorale
 - assunzione di:
 - incarichi non elettivi di contenuto politico
 - posizioni direttive in una formazione politica.

I membri di diritto dei suddetti organi, nel caso in cui ricorrano tali situazioni, sono automaticamente sospesi per la durata dell'incarico politico.
2. In caso di mancata presentazione delle dimissioni, il Collegio dei Probiviri dell'organizzazione interessata deve dichiarare la decadenza dalla carica ricoperta, nel termine massimo di 30 giorni; trascorso tale termine, interviene d'ufficio il Collegio dei Probiviri confederali.
3. La presente delibera non si applica alle nomine in imprese pubbliche e a tutti gli incarichi assunti in istituzioni economiche, sociali e culturali su designazione di un ente pubblico. In tali casi gli imprenditori con cariche che venissero chiamati dal mondo politico a ricoprire incarichi, sono tenuti a chiedere agli organi direttivi della propria Associazione una valutazione vincolante di opportunità.
4. La presente delibera trova applicazione alle situazioni di incompatibilità che verranno a determinarsi dalla data della sua approvazione e sostituisce integralmente e ad ogni effetto organizzativo la precedente delibera del 7 settembre 1995

Approvata dalla Giunta confederale il 12 marzo 2003